

ELEZIONI: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione I, decreto cautelare 7 giugno 2024, n. 1157

1. Elezioni – Elezioni europee - Revoca del decreto di nomina a presidente di seggio elettorale – Per frequentazioni con la criminalità organizzata - Art. 1, comma 4, L. 53/1990 – Potere di revoca del Presidente della Corte d’Appello — Sussiste

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 53 del 1990, il presidente della Corte d’Appello ha, anche a seguito di una interlocuzione con la prefettura e le forze dell’ordine, a garanzia dell’imparzialità della funzione di presidenza del seggio elettorale, può valutare condizioni di criticità caratterizzate da posizioni oggettive di rapporti e frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata, che notoriamente, in determinati contesti territoriali, ha contribuito in modo determinante ad orientare le scelte del corpo elettorale e ciò, sia al fine di non procedere alla nomina, sia al fine di revocarla nel caso fosse avvenuta ma non si sia proceduto ancora alla costituzione del seggio elettorale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che con il ricorso di cui in epigrafe si chiede la sospensione dell’esecuzione del provvedimento -OMISSIS-, adottato dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, con il quale veniva disposta la revoca del decreto di nomina a presidente di seggio elettorale nella sez. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, per le elezioni, “ Europee-Amministrative, da tenersi nelle date 8/9 -OMISSIS- e di tutti gli atti prodromici consequenziali e connessi, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;

Ritenuto che il provvedimento oggetto del gravame è stato adottato con la seguente motivazione: “Visti i decreti di nomina a presidenti di seggio, vista la nota, protocollo-OMISSIS- del Prefetto di Caserta con la quale nel trasmettere l’informativa della Guardia di finanza di Caserta, -OMISSIS-, che segnalava “parentele e contiguità con consorterie criminali” da parte dei suddetti presidenti di seggio ne proponeva l’opportuna sostituzione con le modalità ritenute più idonee; ritenuto doveroso, a tutela di tutti i cittadini, assicurare massima garanzia per un sereno e corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali”;

Ritenuto che il ricorso allo stato non presenta profili di fondatezza in quanto l’atto impugnato, contrariamente a quanto sostenuto e lamentato dalla parte ricorrente non produce gli effetti della cancellazione dall’albo dei soggetti idonei alla nomina a presidenti di seggio elettorale;

Considerato che la nomina dei presidenti di seggio elettorale avviene sulla base di un complesso procedimento bifasico, uno ad iniziativa di parte e con carattere vincolato che attiene alla iscrizione all’albo, l’altro ad impulso d’ufficio e caratterizzato dall’esercizio di un potere discrezionale, che riguarda la nomina dei singoli presidenti dei singoli seggi da parte del Presidente della Corte d’Appello;

Considerato che nella fattispecie non si è proceduto alla cancellazione dall'albo, che può essere disposta per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall'art. 1, comma.4, della legge n.53/1990 (cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio sono previste dall'art. 23 del D.P.R. 16/5/1960 n.570 e dall'art.38 del D.P.R. 30/03/1957 n.361; dipendenti del Ministero dell'Interno; appartenenti alle Forze Armate in servizio; segretari comunali e dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione e condannati, anche con sentenza non definiti, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del T.U. 361/57 e nel capo IX del T.U. 570/60);

Considerato che, proprio nell'esercizio di poteri discrezionali al Presidente della Corte d'appello, anche a seguito di una interlocuzione con i Prefetti e le Forze dell'Ordine, a garanzia dell'imparzialità della funzione di presidenza del seggio elettorale, non è precluso di valutare condizioni di criticità caratterizzate da posizioni oggettive di rapporti e frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata, che notoriamente, in determinati contesti territoriali, ha contribuito in modo determinante ad orientare le scelte del corpo elettorale e ciò, sia al fine di non procedere alla nomina, sia al fine di revocarla nel caso fosse avvenuta ma non si sia proceduto ancora alla costituzione del seggio elettorale;

Considerato che nella fattispecie l'istruttoria compiuta appare adeguata e le circostanze fattuali dalla stessa emerse non sono state adeguatamente smentire in punto di fatto, limitandosi la parte ricorrente a contestare genericamente la loro rilevanza.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 giugno 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli il giorno 7 giugno 2024.